

BOZZA 6-6-2012

Il Ministro dello Sviluppo Economico

di concerto con

*il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare*

e con

il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Vista la direttiva 2006/32/CE del 5 aprile 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;

Vista la direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 di attuazione della direttiva 2009/28/CE ed in particolare:

- l'articolo 28, commi 1 e 2, il quale prevede che con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata, sono incentivati la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e gli interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni realizzati in data successiva al 31 dicembre 2011, stabilendone i criteri;
- l'articolo 23, comma 3, il quale prevede condizioni ostative alla percezione degli incentivi per i soggetti che, in relazione alla richiesta di qualifica degli impianti o di erogazione degli incentivi, abbiano fornito dati o documenti non veritieri, ovvero abbiano reso dichiarazioni false o mendaci;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge del 22 dicembre 2011, n. 214, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" ed in particolare l'articolo 4 riguardante Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia", e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, recante “Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE” e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 concernente la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 del predetto articolo 1 della legge 296/2006, e successive modificazioni;

Visto il Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili adottato ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE e trasmesso alla Commissione europea il 31 luglio 2010 che, in linea con gli impegni assunti in sede europea, indica le misure al 2020 per il raggiungimento dell'obiettivo del 17% di produzione energetica da fonti rinnovabili e un livello di consumi finali lordi nel limite di 133 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, evidenziando il ruolo che nel conseguimento dell'obiettivo è attribuito alla produzione di energia termica da rinnovabili e all'efficienza energetica;

Visto il Piano europeo di efficienza energetica 2011 - comunicazione 8 marzo 2011 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - che nel confermare il ruolo centrale dell'efficienza energetica per il conseguimento degli obiettivi della strategia “Europa 2020”, segnala la necessità, per i paesi europei, di un impegno rafforzato per raggiungere gli obiettivi di efficienza al 2020;

Visto il Piano di azione italiano per l'efficienza energetica 2011 che da conto del conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica al 2010 definiti nel precedente Piano di azione del 2007 e indica le aree in cui intervenire per conseguire gli obiettivi al 2016 e quelli, ulteriori, al 2020;

Visto il decreto del Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 luglio 2004 “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79” e s.m.i.

Visto il decreto del Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 luglio 2004 “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164” e s.m.i.

Considerata la proposta di direttiva europea, attualmente in discussione, sull'efficienza energetica del 6 giugno 2011 che riprende le indicazioni del predetto Piano europeo di efficienza energetica 2011 e formula specifiche disposizioni per la promozione dell'efficienza energetica, menzionando fra l'altro la riqualificazione energetica degli immobili pubblici e gli acquisti pubblici di apparecchiature ad alta efficienza energetica;

Ritenuto che le diagnosi energetiche siano un valido strumento per assicurare l'efficacia e la sostenibilità finanziaria degli interventi di cui al presente decreto;

Considerata la necessità di assicurare coerenza al sistema degli incentivi, raccordando, in particolare, la disciplina dei contributi di cui al presente decreto con quella delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge del 27 dicembre 2007, n. 296 e dei certificati bianchi;

Considerata la semplificazione procedurale adottata con la legge del 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 24 e legge del 23 luglio 2009, n. 99, articolo 31, in merito alla certificazione energetica per l'accesso alle detrazioni fiscali di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge del 27 dicembre 2007, n. 296;

Considerato che, in base all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, l'incentivo è commisurato all'energia termica prodotta da fonti rinnovabili, ovvero ai risparmi energetici generati dagli interventi;

Considerata necessaria una fase di prima applicazione e di monitoraggio dei risultati e delle risposte ottenute con il nuovo regime di incentivi oggetto del presente decreto, al fine di determinare i contingenti per ciascuna applicazione di cui all'articolo 28, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata nella riunione del XXXX

decreta

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. In attuazione dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito decreto legislativo 28/2011), il presente decreto disciplina l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, come di seguito definiti, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai fini del raggiungimento degli obiettivi specifici previsti dai Piani di azione per le energie rinnovabili e per l'efficienza energetica di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28/2011.
2. La misura di incentivazione di cui al presente decreto è sottoposta ad aggiornamento periodico secondo le modalità ed i tempi indicati all'articolo 28, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 28/2011.

3. Dopo 60 giorni dal raggiungimento di un'erogazione annua per incentivi pari a 700 milioni di euro e fino all'entrata in vigore dell'aggiornamento di cui al comma 2, non sono ammesse nuove domande di accesso agli incentivi di cui al presente decreto. Il GSE, a tal fine, aggiorna con continuità sul portale di cui all'articolo 7, comma 1, il contatore dell'erogazione annua per incentivi di cui al presente decreto.
4. Anche al raggiungimento del massimale di spesa di cui al comma 3, è comunque garantito alle domande presentate dalle amministrazioni pubbliche, un contingente di spesa per incentivi pari a 200 milioni di euro annui. Tali domande saranno ammesse fino al sessantesimo giorno dal raggiungimento del limite di cui al presente comma.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, ai provvedimenti attuativi e alle successive modifiche ed integrazioni, nonché di cui ai decreti legislativi 3 marzo 2011, n. 28 e 30 maggio 2008, n. 115. Valgono inoltre le seguenti definizioni:
 - a) potenza termica nominale di un impianto termico: è la somma delle potenze nominali degli impianti oggetto dell'intervento. Valgono inoltre le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, articolo 1, lettere q), r), s) e t);
 - b) interventi di piccole dimensioni di incremento dell'efficienza energetica: interventi di cui all'articolo 4, comma 1, che soddisfano i requisiti previsti dall'Allegato I;
 - c) intervento di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e con sistemi ad alta efficienza: interventi di installazione di impianti termici di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) e comma 3, lettera d), con potenza termica nominale complessiva, con riferimento al singolo edificio o unità immobiliare, inferiore a 500 kW. Per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), si intendono interventi di installazione di impianti solari termici con superficie solare lorda inferiore a 700 metri quadrati;
 - d) superficie solare lorda: superficie totale del collettore solare.
 - e) interventi sull'involucro di edifici esistenti: interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento fissi e mobili delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di cui all'Allegato I del presente decreto;
 - f) interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti di cui al successivo articolo 4 e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione;

- g) edifici esistenti: edifici, comprese le pertinenze, iscritti al Catasto edilizio urbano o per i quali sia stata dichiarata la fine lavori e sia stata presentata la richiesta di iscrizione al Catasto edilizio urbano antecedentemente alla data di emanazione del presente decreto o sia stata avviata, con apposita delibera e affidamento dell'incarico ad un professionista, la procedura di accatastamento dell'immobile in data antecedente alla data di presentazione dell'istanza di incentivazione;
- h) edifici o unità immobiliari di nuova costruzione: edifici o unità immobiliari, esclusi gli ampliamenti, per i quali la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 28/2011.
- i) scheda contratto: modello informatico di contratto di cui all'articolo 11, comma 1, riportante le condizioni e le modalità di accesso agli incentivi;
- j) tecnico abilitato: soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto agli specifici ordini e collegi professionali;
- k) soggetto responsabile: soggetto che ha sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi di cui al presente decreto. Il soggetto responsabile può operare attraverso un suo delegato ed è il soggetto che ha diritto a chiedere l'incentivo.
- l) servizio energetico: la prestazione materiale, l'utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente l'energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dell'efficienza energetica e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili;
- m)ESCO: Energy Service Company o società di servizi energetici;
- n) finanziamento tramite terzi: accordo contrattuale che comprende un terzo, oltre al fornitore di energia e al beneficiario della misura di miglioramento dell'efficienza energetica o di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, che fornisce i capitali per tale misura e addebita al beneficiario un canone pari a una parte del risparmio energetico conseguito avvalendosi della misura stessa. Il terzo può essere una ESCO;
- o) amministrazioni pubbliche: si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici proprietari o gestori di patrimonio di edilizia residenziale pubblica, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- p) GSE: Gestore dei Servizi Energetici ed è il soggetto responsabile della gestione dello strumento incentivante di cui al presente decreto.

Art. 3
(Soggetti ammessi)

1. Sono ammessi a richiedere gli incentivi previsti dal presente decreto le amministrazioni pubbliche che eseguono gli interventi di cui all'articolo 4.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, sono ammessi agli incentivi previsti dal presente decreto, oltre ai soggetti di cui al comma 1, le persone fisiche, i condomini, gli enti ed i soggetti titolari di reddito di impresa.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 e al comma 2 è data facoltà di avvalersi dello strumento del finanziamento tramite terzi o di un contratto di rendimento energetico ovvero di un servizio energetico anche tramite l'intervento di una ESCO.

Art. 4
(Tipologie di interventi incentivabili)

1. Sono incentivabili, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'Allegato I, i seguenti interventi di incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, dotati di impianto di climatizzazione:
 - a) isolamento di superfici opache;
 - b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi;
 - c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a condensazione;
 - d) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento fissi o mobili, non trasportabili, in edifici esistenti;
2. Sono incentivabili, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'Allegato II, i seguenti interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza:
 - a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche;
 - b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentati da biomassa;
 - c) installazione di collettori solari termici, anche abbinati sistemi di solar cooling.
 - d) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.

3. Gli interventi realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 28/2011 accedono agli incentivi previsti al presente decreto limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi.

Art. 5

(Spese per le quali spetta l'incentivo)

1. Per gli interventi incentivabili di cui all'articolo 4, concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai fini dell'incentivo, quelle di seguito elencate, comprensive di IVA:
 - a) per gli interventi impiantistici concernenti la produzione di acqua calda, e limitatamente alla tecnologia solar cooling anche per la climatizzazione estiva:

smontaggio e dismissione dell'impianto esistente, parziale o totale fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte degli impianti organicamente collegati alle utenze;
 - b) per gli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale:

smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda sanitaria preesistenti nonché i sistemi di contabilizzazione individuale. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di estrazione ed alimentazione dei combustibili nonché sui sistemi di emissione.
 - c) per gli interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisorie ed accessorie:
 - i. fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
 - ii. fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
 - iii. demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo, se in fedele riproduzione dell'esistente;
 - d) per gli interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U di chiusure apribili o assimilabili, quali porte, finestre e vetrine, anche se non apribili, comprensive di infissi e di eventuali sistemi di schermatura e/o ombreggiamento integrati nell'infisso stesso:

- i. fornitura e messa in opera di nuove chiusure apribili o assimilabili;
 - ii. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.
- e) per gli interventi che comportino la riduzione dell'irraggiamento solare negli ambienti interni nel periodo estivo:
- i. fornitura e messa in opera di tende tecniche, schermature solari esterne regolabili (mobili) o assimilabili;
 - ii. fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo;
- f) prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere da a) a e) e per la redazione di diagnosi energetiche e di attestati di certificazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi, come specificato all'articolo 15.

Art. 6

(Ammontare e durata dell'incentivo)

1. Gli interventi di cui all'articolo 4 sono incentivati in rate annuali costanti, per la durata definita nella Tabella A, secondo le modalità di cui agli Allegati al presente decreto.

Tabella A – Soggetti ammessi e durata dell'incentivo in anni in base alla tipologia di intervento (*).

Tipologia di intervento	Soggetti ammessi	Durata dell'incentivo (anni)
Isolamento di superfici opache	Amministrazioni pubbliche	5
Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi	Amministrazioni pubbliche	5
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a condensazione	Amministrazioni pubbliche	5
Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento fissi o mobili, non trasportabili, in edifici esistenti	Amministrazioni pubbliche	5
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW	Amministrazioni pubbliche e soggetti privati	2
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche con potenza termica utile nominale maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 500 kW	Amministrazioni pubbliche e soggetti privati	5

Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore	Amministrazioni pubbliche e soggetti privati	2
Installazione di collettori solari termici, anche abbinati sistemi di solar cooling con superficie solare lorda inferiore o uguale a 50 metri quadrati	Amministrazioni pubbliche e soggetti privati	2
Installazione di collettori solari termici, anche abbinati sistemi di solar cooling con superficie solare lorda superiore a 50 metri quadrati e inferiore o uguale a 700 metri quadrati	Amministrazioni pubbliche e soggetti privati	5
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentati da biomassa con potenza termica nominale al focolare inferiore o uguale a 35 kW	Amministrazioni pubbliche e soggetti privati	2
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentati da biomassa con potenza termica nominale al focolare maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 500 kW	Amministrazioni pubbliche e soggetti privati	5
Interventi di diagnosi e certificazione energetica di cui all'articolo 15	Amministrazioni pubbliche e soggetti privati	2

(*) Nella Tabella A si intendono per amministrazioni pubbliche i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) e per soggetti privati i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2.

2. Nel rispetto dei valori massimi raggiungibili dall'incentivo totale previsti negli allegati al presente decreto, nel caso di più interventi eseguiti contestualmente, l'ammontare dell'incentivo è pari alla somma degli incentivi relativi ai singoli interventi.
3. Nel caso in cui l'ammontare totale dell'incentivo sia non superiore a € 400, il GSE corrisponde detto incentivo in un'unica annualità.

Art. 7

(Procedura di accesso agli incentivi)

1. Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al presente decreto, il soggetto responsabile presenta domanda al GSE attraverso apposita scheda informatica che caratterizza tecnicamente gli interventi realizzati (di seguito "scheda-domanda"), resa disponibile tramite il portale internet di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 28/2011 entro 60 giorni dalla data di effettuazione dell'intervento e/o di ultimazione dei lavori, ovvero entro i 60 giorni successivi alla data di messa in operatività della stessa scheda-domanda, pena la non ammissibilità ai medesimi incentivi.
2. La domanda indica il tipo di intervento effettuato e la spesa totale ammissibile consuntivata per la realizzazione dell'intervento. Tale domanda è firmata dal soggetto responsabile o suo delegato, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 ed è accompagnata, ove richiesto, da copia di un documento di identità in corso di validità dello stesso.

3. Il soggetto responsabile, attraverso la scheda-domanda, fornisce, ove previsto dalle regole applicative di cui all'articolo 8, comma 2 e secondo le modalità definite dal GSE, informazioni sui seguenti documenti, che potranno essere richiesti anche in formato cartaceo o elettronico:
- a) attestato di certificazione energetica redatto secondo quanto definito nel decreto legislativo del 19 agosto 2005, n.192 e successive modifiche ed integrazioni ovvero secondo quanto previsto dai sistemi di certificazione regionali, ove presenti;
 - b) schede tecniche dei componenti o delle apparecchiature installate come fornite dal produttore dalle quali risulti l'osservanza dei requisiti prescritti;
 - c) asseverazione di un tecnico abilitato, che attesti la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti tecnici e prestazionali di cui agli Allegati del presente decreto. Per gli interventi di cui agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), tale asseverazione può essere compresa nell'ambito di quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, e successive modifiche e integrazioni. Nel caso di interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e comma 2, lettere da a) a c), con potenza termica nominale inferiore o uguale a 35 kW o superficie solare lorda inferiore o uguale a 50 metri quadrati, nonché all'articolo 4, comma 1, lettere b), d) comma 2 lettera d), l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del soggetto responsabile, corredata da una certificazione dei produttori degli elementi impiegati, che attesti il rispetto dei requisiti minimi, relativi allo specifico intervento, come descritti negli Allegati al presente decreto;
 - d) fatture e bonifici bancari o postali effettuati per il pagamento delle spese oggetto della richiesta d'incentivazione, dai quali risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto responsabile e il codice fiscale ed il numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Qualora l'intervento sia stato effettuato da più soggetti occorrerà specificarlo ed indicare più destinatari delle fatture emesse. La somma degli importi deve corrispondere alla spesa totale consuntivata, come indicata nella domanda di ammissione di cui al comma 1;
 - e) diagnosi energetica, ove prevista, redatta ai sensi dell'articolo 15, comma 1;
 - f) ove il soggetto responsabile acceda alla procedura di incentivazione attraverso proprio delegato: delega firmata dal soggetto responsabile;
 - g) ove il soggetto responsabile sia una ESCO ovvero un terzo finanziatore, copia dell'accordo contrattuale recante l'eventuale avvenuto finanziamento tramite terzi ovvero copia del contratto di servizio energetico da cui sia possibile evincere le spese sostenute dalla ESCO per gli interventi di efficienza energetica;
 - h) autodichiarazione, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, di non incorrere nel divieto di cumulo di cui all'articolo 12, comma 2 del presente decreto. Nell'ambito di tale autodichiarazione, il soggetto responsabile è tenuto altresì a dichiarare eventuali incentivi aggiuntivi percepiti;
 - i) ottenimento del titolo autorizzativo, ove previsto;
 - j) dichiarazione di conformità dell'impianto, ove prevista, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37;

4. I dati inseriti nella scheda-domanda di cui al comma 1, sono soggetti alla verifica del rispetto dei requisiti minimi per gli interventi, come specificati negli allegati al presente decreto, e della congruità dell'intervento rispetto ai servizi e alle utenze interessati. In caso di mancato rispetto dei requisiti, la procedura informatica impedisce l'accettazione della domanda di cui al comma 1, dando comunicazione delle motivazioni al soggetto responsabile. I dati inseriti nella scheda informatica potranno essere altresì soggetti alle verifiche di cui all'articolo 14.
5. A completamento della procedura di cui ai commi 1 e 2, è resa disponibile al soggetto responsabile, tramite il portale di cui al comma 1, la scheda contratto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i). Il soggetto responsabile prende visione delle condizioni di cui alla scheda contratto proposta e, previa accettazione informatica della stessa, accede al regime incentivante. Il soggetto responsabile ottiene copia informatica della scheda contratto contenente il codice identificativo dell'intervento effettuato, utile per i successivi contatti con il GSE.
6. L'incentivo di cui all'articolo 6 è corrisposto dal GSE secondo le modalità e tempistiche stabilite nelle regole applicative di cui all'articolo 8, comma 2 e richiamate nella scheda contratto di cui al comma 5.

Art. 8

(Adempimenti a carico del GSE)

1. Il GSE è responsabile della gestione delle procedure inerenti l'attuazione del sistema di incentivazione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.
2. Il GSE provvede all'assegnazione, all'erogazione, alla revoca degli incentivi secondo modalità e tempistiche specificate in apposite regole applicative pubblicate dal GSE entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. Il GSE cura l'effettuazione delle verifiche e l'eventuale applicazione di sanzioni, nel rispetto dell'articolo 14. Nell'esecuzione di questa attività i funzionari del GSE, o i soggetti da questo preposti, rivestono la qualifica di pubblico ufficiale.
4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti e per la completa attuazione del presente decreto, il GSE può avvalersi degli enti da esso controllati, e si avvale, tramite apposite convenzioni, di ENEA-UTEE e CTI.
5. Il GSE, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, predispone in collaborazione con il CTI, le linee guida per l'installazione di contatori termici per la contabilizzazione e la trasmissione telematica dei dati relativi all'energia termica prodotta. Le suddette linee guida, da sottoporre all'UNI per la relativa approvazione, saranno impiegate ai fini dell'applicazione di un sistema di contabilizzazione del calore nelle successive revisioni del presente decreto, come previste all'articolo 1, comma 2.

Art. 9

(Adempimenti a carico dell'Unità Tecnica per l'Efficienza Energetica dell'Enea)

1. ENEA-UTEE in qualità di organismo tecnico è chiamato, ai sensi della convenzione con il GSE di cui all'articolo 8, comma 4, a svolgere i seguenti adempimenti:
 - a) entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, predispone i contenuti tecnici del portale e della scheda-domanda dedicati all'attuazione del presente decreto, comprendenti i controlli automatici, tecnici e amministrativi di congruenza e compatibilità, di cui all'articolo 7 comma 1 e 2 e ai successivi allegati, ivi inclusi esempi di compilazione documentale, la modulistica necessaria allo svolgimento completo delle procedure di accesso agli incentivi nonché le sezioni tematiche informative (fonti rinnovabili, efficienza energetica), giuridiche, e amministrative di ausilio a tutti soggetti interessati, compresi esempi di compilazione documentale;
 - b) conformemente all'articolo 8, comma 3, partecipa all'attuazione delle verifiche per le attività tecnico-economiche relative all'articolo 14, comma 1, compreso il rapporto con i soggetti responsabili volto alla richiesta di chiarimenti e di documentazione integrativa;
 - c) fornisce al GSE informazioni necessarie per la gestione delle procedure inerenti l'attuazione del sistema di incentivazione di cui al comma 1, dell'articolo 8, tra cui l'evidenza di anomalie, le difformità e quanto altro si riscontri nelle richieste di incentivo, significativo per l'erogazione o la revoca dello stesso;
 - d) fornisce supporto specialistico al GSE per le funzioni di monitoraggio dell'attività di incentivazione;
 - e) svolge parte dei controlli in situ (ispezioni) mirati e a campione come previsto dall'articolo 14, comma 1;
 - f) predispone, in collaborazione con il GSE, la relazione annuale sul funzionamento del sistema incentivante secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2;
 - g) in collaborazione con il CTI predispone:
 - i. un modello di diagnosi energetica di alta qualità, specifico per gli edifici, secondo le norme tecniche UNI vigenti;
 - ii. le metodologie per determinare energia prodotta o risparmiata con la realizzazione degli interventi a partire dai dati depositati con la richiesta formale di incentivo dal soggetto interessato.
 - h) L'ENEA-UTEE, tenuto conto delle norme tecniche di cui all'articolo 16 del decreto legislativo del 30 maggio 2008, n. 115, sviluppa standard contrattuali tra le amministrazioni pubbliche, le ESCO e gli enti finanziatori al fine di facilitare l'accesso agli incentivi per l'efficienza energetica e la produzione di calore da fonti rinnovabili.

Art. 10

(Adempimenti a carico del soggetto responsabile)

1. Ai fini dei controlli amministrativi e tecnici svolti dal GSE, il soggetto responsabile che presenta richiesta di incentivo deve conservare, per tutta la durata dell'incentivo stesso, garantendone la corretta conservazione al fine del riscontro, gli originali dei documenti, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere da a) a f), nonché le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute, comprese quelle per l'acquisto delle biomasse finalizzate all'alimentazione degli impianti incentivati. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Art. 11

(Adempimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas)

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, predispone il contratto tipo ai fini di cui alla lettera e), comma 1, articolo 28 del decreto legislativo 28/2011.
2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi di cui al presente decreto trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale.
3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività attribuite ai sensi del presente decreto da GSE ed ENEA e non coperti dalle entrate previste all'articolo 17 o da altre risorse.

Art. 12

(Cumulabilità)

1. L'incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse.
2. Al fine di garantire l'osservanza della disposizione di cui al comma 1, il soggetto responsabile dichiara di non avere, per lo stesso intervento, ricevuto altri incentivi statali non cumulabili né di avere in corso domande per l'ottenimento degli incentivi stessi.

3. Qualora venga presentata domanda di incentivo per un intervento già oggetto di altri incentivi non statali cumulabili, detti incentivi contribuiscono al raggiungimento dei massimali di cui al presente decreto o di quelli più elevati previsti dalla norma con cui è consentito il cumulo.

Art. 13

(Monitoraggio e relazioni)

1. Al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di produzione di energia termica da fonte rinnovabile e di efficienza energetica di cui all'articolo 1, comma 1, il GSE, in collaborazione con ENEA-UTEE, dalla data di attivazione del portale di cui all'articolo 7, comma 1, aggiorna con continuità su di esso:
 - a) i dati relativi alle richieste formali di incentivo depositate, ripartiti per tipologia di intervento, con i relativi parametri significativi, i dati statistici aggregati a livello nazionale e regionale e le conseguenti valutazioni relative all'energia prodotta o risparmiata e alle emissioni evitate di gas serra;
 - b) il valore annuo di esborso per incentivi, il valore dei costi degli incentivi per intervento e cumulati nonché le proiezioni cumulate del costo dell'incentivo negli anni di loro durata.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il GSE e l'ENEA-UTEE predispongono e trasmettono al Ministero dello Sviluppo Economico una relazione sul funzionamento del sistema incentivante di cui al presente decreto. La relazione contiene fra l'altro informazioni sul numero delle domande pervenute, numero degli interventi realizzati, valore degli investimenti realizzati, entità degli incentivi erogati e stima dell'onere previsto per gli anni futuri, risparmi di energia primaria realizzati e energia termica prodotta attraverso gli interventi nonché le emissioni di gas serra evitate, evidenziando i costi evitati per forniture energetiche, entità ed esiti dei controlli effettuati, distinti per tipologia d'intervento e regione.

Art. 14

(Verifiche, controlli e sanzioni)

1. Il GSE, cura l'effettuazione dei controlli sugli interventi incentivati per il tramite sia di verifiche documentali sia di controlli in situ, al fine di accertarne la regolarità di realizzazione e gestione sulla base di un programma annuale, di cui da comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. Le attività di controllo sono effettuate con un metodo a campione per un totale non inferiore al 5 per mille delle richieste approvate.
2. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui al comma 1 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza degli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e applica al soggetto responsabile, sia per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili che

per gli interventi di efficientamento energetico, le sanzioni di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 28/2011.

Art. 15

(Diagnosi e certificazione energetica)

1. Nel caso di realizzazione di interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) le richieste di incentivo devono essere corredate da diagnosi energetica precedente l'intervento e da certificazione energetica successiva. Nel caso di realizzazione di interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere da b) a d) e comma 2, lettere da a) a c), quando l'intervento stesso è realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenze nominali del focolare maggiori o uguali a 100 kW, le richieste di incentivo devono essere corredate da diagnosi energetica precedente l'intervento e da certificazione energetica successiva.
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, nelle more dell'attuazione dell'articolo 16 comma 1 e 2, e dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, il Comitato termotecnico italiano (CTI) e l'Unità tecnica per l'efficienza energetica dell'ENEA-UTEE predispongono un modello di diagnosi energetica di alta qualità, specifico per gli edifici, per gli adempimenti di cui al comma 1, nelle modalità previste dalle norme tecniche UNI vigenti.
3. La certificazione energetica degli edifici è redatta nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali o regionali, ove presenti.
4. Le spese sostenute per la diagnosi e certificazione energetica dalle amministrazioni pubbliche per gli adempimenti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto indicato all'Allegato III, sono incentivate nella misura del cento per cento della spesa.
5. Le spese sostenute per la diagnosi e certificazione energetica dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, per gli adempimenti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto indicato all'Allegato III, sono incentivate nella misura del cinquanta per cento della spesa.
6. L'incentivo di cui al comma 4 e al comma 5 non concorre alla determinazione dell'incentivo complessivo nei limiti del valore massimo erogabile.

Art. 16

(Misure di accompagnamento)

1. Per favorire la definizione di interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico e segnatamente dell'edilizia residenziale pubblica, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definiscono, anche in collaborazione con altri enti ed associazioni, specifiche misure di accompagnamento e interventi di sensibilizzazione e formazione, anche nell'ambito di programmi nazionali e

interregionali destinati alla promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica di cui sono titolari.

2. Il Ministero dello sviluppo economico collabora con il Ministero delle infrastrutture per la messa a punto di schemi di intervento a valere sul Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al DCPM 16 luglio 2009, compatibili con le misure in materia di cumulabilità degli incentivi di cui al decreto legislativo 28/2011 nonché di modelli contrattuali volontari tra enti proprietari ed inquilini che favoriscono il ricorso al finanziamento tramite terzi per interventi nell'edilizia pubblica residenziale, incentivabili ai sensi del presente decreto.
3. L'Unità Tecnica per l'Efficienza Energetica dell'Enea promuove la conoscenza di strumenti e mette a disposizione dei soggetti pubblici destinatari degli incentivi del presente decreto, in coordinamento con le regioni e gli enti locali, gli strumenti utili a sollecitare l'effettuazione degli interventi di riqualificazione energetica, ivi inclusi modelli di diagnosi energetica e di verifica e misurazione dei risultati ottenuti.
4. Le regioni e gli enti locali sostengono e definiscono, ciascuno per le proprie competenze, programmi di interventi incentivabili ai sensi del presente decreto, concorrendo anche al finanziamento delle spese per la quota non sostenuta dagli incentivi statali, secondo criteri di priorità per interventi integrati di efficienza energetica e produzione di energia rinnovabile nell'edilizia pubblica e per la riqualificazione dell'edilizia sociale.

Art. 17

(Corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui al presente decreto)

1. Ai fini della copertura delle attività svolte dal GSE e dall'ENEA-UTEE in merito ai dati e alle informazioni fornite dai soggetti responsabili nonché ai controlli sugli interventi e in generale a tutte le attività gestionali, amministrative, di verifica e controllo finalizzate all'erogazione degli incentivi di cui al presente decreto, il soggetto responsabile è tenuto a corrispondere un corrispettivo pari allo 0,5 per cento del valore del contributo totale spettante al medesimo soggetto, trattenuto come somma a valere sulle rate annuali cui ha diritto il soggetto responsabile dell'intervento, con un massimale pari a 75 €

Art. 18

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

ALLEGATO I - Criteri di ammissibilità e calcolo degli incentivi per gli interventi di incremento dell'efficienza energetica

1. Criteri di ammissibilità

Nelle tabelle sottostanti si riportano i requisiti di soglia per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto.

Tabella 1 - Valori di trasmittanza massimi consentiti per l'accesso agli incentivi

Tipologia di intervento	Requisiti tecnici di soglia per la tecnologia	
a) Strutture opache orizzontali: isolamento coperture	Zona climatica A	$\leq 0,27 \text{ W/mq}^*\text{K}$
	Zona climatica B	$\leq 0,27 \text{ W/mq}^*\text{K}$
	Zona climatica C	$\leq 0,27 \text{ W/mq}^*\text{K}$
	Zona climatica D	$\leq 0,22 \text{ W/mq}^*\text{K}$
	Zona climatica E	$\leq 0,20 \text{ W/mq}^*\text{K}$
	Zona climatica F	$\leq 0,19 \text{ W/mq}^*\text{K}$
b) Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti	Zona climatica A	$\leq 0,50 \text{ W/mq}^*\text{K}$
	Zona climatica B	$\leq 0,38 \text{ W/mq}^*\text{K}$
	Zona climatica C	$\leq 0,33 \text{ W/mq}^*\text{K}$
	Zona climatica D	$\leq 0,28 \text{ W/mq}^*\text{K}$
	Zona climatica E	$\leq 0,25 \text{ W/mq}^*\text{K}$
	Zona climatica F	$\leq 0,23 \text{ W/mq}^*\text{K}$
c) Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali	Zona climatica A	$\leq 0,45 \text{ W/mq}^*\text{K}$
	Zona climatica B	$\leq 0,34 \text{ W/mq}^*\text{K}$
	Zona climatica C	$\leq 0,28 \text{ W/mq}^*\text{K}$
	Zona climatica D	$\leq 0,24 \text{ W/mq}^*\text{K}$
	Zona climatica E	$\leq 0,23 \text{ W/mq}^*\text{K}$
	Zona climatica F	$\leq 0,22 \text{ W/mq}^*\text{K}$
d) Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi, se installate congiuntamente a sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche ovvero in presenza di detti sistemi al momento dell'intervento.	Zona climatica A	$\leq 3,08 \text{ W/mq}^*\text{K}$
	Zona climatica B	$\leq 2,00 \text{ W/mq}^*\text{K}$
	Zona climatica C	$\leq 1,75 \text{ W/mq}^*\text{K}$
	Zona climatica D	$\leq 1,67 \text{ W/mq}^*\text{K}$
	Zona climatica E	$\leq 1,50 \text{ W/mq}^*\text{K}$
	Zona climatica F	$\leq 1,33 \text{ W/mq}^*\text{K}$

Tabella 2 - Requisiti tecnici di soglia minimi consentiti per l'accesso agli incentivi

Tipologia di intervento	Requisiti tecnici di soglia per la tecnologia
e) Installazione di generatori di calore a condensazione di potenza termica al focolare inferiore o uguale a 35 kW	Rendimento termico utile $\geq 93 + 2 \cdot \log P_n$ (*)
f) Installazione di generatori di calore a condensazione di potenza termica al focolare superiore a 35 kW	Rendimento termico utile $\geq 93 + 2 \cdot \log P_n$ (*)

(*) $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza nominale del generatore, espressa in kWt. Per valori di P_n maggiori di 400 kWt si applica il limite massimo corrispondente a $P_n = 400$ kWt.

Per i soli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), in alternativa al rispetto delle trasmittanze di cui alla Tabella 1, nel caso in cui per l'edificio oggetto dell'intervento sia stata

dichiarata la fine dei lavori e sia stata presentata la richiesta di iscrizione al Catasto edilizio urbano prima del 29 ottobre 1993, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ai fini dell'accesso all'incentivo è necessario ottenere un miglioramento dell'indice di prestazione energetica almeno del 70% rispetto al valore precedente alla realizzazione dell'intervento stesso. A tal fine il richiedente invia, insieme alla documentazione di cui all'articolo 7, comma 1, gli attestati di certificazione energetica relativi allo stato dell'immobile prima e dopo la realizzazione dell'intervento.

Per interventi di installazione di generatori di calore a condensazione di cui alla Tabella 2 sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti a esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C. L'intervento comprende la messa a punto e l'equilibratura del sistema di distribuzione del fluido termovettore. Per impianti aventi potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 100 kW, oltre al rispetto di quanto riportato ai punti precedenti, l'asseverazione reca le seguenti ulteriori specificazioni:

- i. che è stato adottato un bruciatore di tipo modulante;
- ii. che la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore;
- iii. che è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili.

Per l'installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento fissi o integrati, è richiesta una prestazione di schermatura solare di classe 3 o superiore come definite dalla norma UNI EN 14501:2006. Sono ammessi agli incentivi di cui al presente decreto esclusivamente i meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature basati sulla rilevazione della radiazione solare incidente.

2. Calcolo dell'incentivo

2.1 Per gli interventi di cui alla Tabella 1 l'incentivo sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{tot} = \%_{spesa} \cdot C \cdot S_{int}$$

con

$$I_{tot} \leq I_{max}$$

dove

S_{int} è la superficie intervenuto oggetto dell'intervento, in metri quadrati;

C è il costo specifico per la tecnologia utilizzata nell'intervento. I valori massimi di C , ai fini del calcolo dell'incentivo massimo, sono indicati in Tabella 3;

$\%_{spesa}$ è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento, come espressa in Tabella 3;

I_{tot} è l'incentivo totale, cumulato per gli anni di godimento, connesso all'intervento in oggetto;

I_{max} è il valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale.

2.2 Per gli interventi di cui alla Tabella 2 l'incentivo sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{tot} = \%_{spesa} \cdot C \cdot P_{nint}$$

con

$$I_{tot} \leq I_{max}$$

dove

P_{nint} è la somma delle potenze termiche nominali del focolare dei generatori di calore installati, in kWt;

C è il costo specifico per la tecnologia utilizzata nell'intervento. I valori massimi di C , ai fini del calcolo dell'incentivo, sono indicati in Tabella 3;

$\%_{spesa}$ è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento, come espressa in Tabella 3;

I_{tot} è l'incentivo totale, cumulato per gli anni di godimento, connesso all'intervento in oggetto;

I_{max} è il valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale.

Tabella 3 - Valori necessari al calcolo dell'incentivo

Tipologia di intervento	Percentuale incentivata della spesa ammissibile %spesa	Costo massimo ammissibile C_{max}	Valore massimo dell'incentivo I_{max} (€)
a) Strutture opache orizzontali: isolamento coperture			a+b+c <= 200.000
Esterno	40	200 €/m ²	
Interno	40	100 €/m ²	
Copertura ventilata	40	250 €/m ²	
b) Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti			
Esterno	40	120 €/m ²	
Interno	40	100 €/m ²	
c) Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali			
Esterno	40	100 €/m ²	
Interno	40	80 €/m ²	
Parete ventilata	40	150 €/m ²	
d) Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi, se installate congiuntamente a sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche ovvero in presenza di detti sistemi al momento dell'intervento.	40	350 €/m ² per le zone climatiche A, B e C	35.000
		450 €/m ² per le zone climatiche D, E e F	45.000
e) Installazione di generatore di calore a condensazione con P _{n int} <= 35 kWt	40	130 €/kWt	1.800
f) Installazione di generatore di calore a condensazione con P _{n int} > 35 kWt	40	100 €/kWt	20.000

2.3 Per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_{tot} = \%_{spesa} \cdot C \cdot S_{int}$$

con

$$I_{tot} \leq I_{max}$$

dove

S_{int} è la superficie oggetto dell'intervento, in metri quadrati;

C è il costo specifico per la tecnologia utilizzata nell'intervento. I valori massimi di C , ai fini del calcolo dell'incentivo massimo, sono indicati in Tabella 4;

$\%spesa$ è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento, come espressa in Tabella 4;

I_{tot} è l'incentivo totale, cumulato per gli anni di godimento, connesso all'intervento in oggetto;

I_{max} è il valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale.

Tabella 4: Coefficienti di calcolo dell'incentivo per tecnologia e corrispondente valore massimo dell'incentivo

Tipologia di Intervento	Percentuale incentivata della spesa ammissibile $\%spesa$	Costo massimo ammissibile C_{max}	Valore massimo dell'incentivo I_{max} (€)
Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento fissi e integrati	40	150 €/m ²	25.000
Installazione di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature	40	30 €/m ²	5.000

ALLEGATO II - Criteri di ammissibilità e calcolo degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed incremento dell'efficienza energetica

1. Criteri di ammissibilità

Di seguito si riportano i requisiti di soglia e le modalità di calcolo per l'accesso agli incentivi relativi agli interventi di cui all'articolo 4, comma 2 del presente decreto.

1.1 Pompe di calore

Per le pompe di calore, l'accesso agli incentivi di cui al presente decreto é consentito a condizione che le predette pompe di calore soddisfino i seguenti requisiti:

- a) per le pompe di calore elettriche il coefficiente di prestazione (COP) deve essere almeno pari ai valori indicati nella Tabella seguente. La prestazione delle pompe deve essere misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2008. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella Tabella 1:

Tabella 1 - Coefficienti di prestazione minimi per pompe di calore elettriche

Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Ambiente esterno [°C]	Ambiente interno [°C]	COP
aria/aria	Bulbo secco all'entrata : 7 Bulbo umido all'entrata : 6	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15	3,9
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento < 35 kW	Bulbo secco all'entrata : 7 Bulbo umido all'entrata : 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	4,1
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento >35 kW	Bulbo secco all'entrata : 7 Bulbo umido all'entrata : 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	3,8
salamoia/aria	Temperatura entrata: 0	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15	4,3
salamoia/ acqua	Temperatura entrata: 0	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	4,3
acqua/aria	Temperatura entrata: 15 Temperatura uscita: 12	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido entrata: 15	4,7
acqua/acqua	Temperatura entrata: 10	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	5,1

- b) per le pompe di calore a gas il coefficiente di prestazione (GUE) deve essere almeno pari ai valori indicati nella seguente Tabella 2:

Tabella 2 - Coefficienti di prestazione minimi per pompe di calore a gas

Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Ambiente esterno [°C]	Ambiente interno [°C]	GUE
aria/aria	Bulbo secco all'entrata : 7 Bulbo umido all'entrata : 6	Bulbo secco all'entrata: 20	1,46
aria/acqua	Bulbo secco all'entrata : 7 Bulbo umido all'entrata : 6	Temperatura entrata: 30 (*)	1,38
salamoia/aria	Temperatura entrata: 0	Bulbo secco all'entrata: 20	1,59
salamoia/ acqua	Temperatura entrata: 0	Temperatura entrata: 30 (*)	1,47
acqua/aria	Temperatura entrata: 10	Bulbo secco all'entrata: 20	1,60
acqua/acqua	Temperatura entrata: 10	Temperatura entrata: 30 (*)	1,56

(*) Δt : pompe di calore ad assorbimento 30-40°C - pompe di calore a motore endotermico 30-35°C

La prestazione delle pompe deve essere misurata in conformità alle seguenti norme, restando fermo che al momento della prova le pompe di calore devono funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nelle Tabelle 1 e 2 sopra riportate:

- UNI EN 12309-2:2008: per quanto riguarda le pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di prova sul p.c.i.);
 - UNI EN 14511:2008 per quanto riguarda le pompe di calore a gas a motore endotermico; per le pompe di calore a gas endotermiche si utilizzi un rapporto di trasformazione primario - elettrico pari a 0,46.
- c) nel caso di pompe di calore elettriche o a gas dotate di variatore di velocità (inverter o altra tipologia), i pertinenti valori di cui alla Tabella 1 sono ridotti del 5%.
- d) sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti a esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.

Per le pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria è richiesto un $COP \geq 2,6$ misurato secondo la norma EN 16147 e successivo recepimento da parte degli organismi nazionali di normazione.

1.2 Generatori di calore alimentati da biomassa

Di seguito si riportano i requisiti di soglia per l'accesso agli incentivi relativi agli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b):

sono ammessi esclusivamente i generatori di calore di cui alle successive lettere da a) a d) installati in sostituzione di generatori di calore per la climatizzazione invernale a biomassa, a gasolio o carbone preesistenti e con efficienza di generazione inferiore.

Sono esclusi dall'incentivo gli impianti che utilizzano per la generazione la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

E' richiesta, per tutti gli impianti a biomassa che accedono agli incentivi, almeno una manutenzione annuale obbligatoria per tutta la durata dell'incentivo, svolta da parte di soggetti che presentino i requisiti professionali previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 28/2011. La manutenzione dovrà essere effettuata sul generatore di calore e sulla canna fumaria. Il soggetto che presenta richiesta di incentivo deve conservare, per tutta la durata dell'incentivo stesso, gli originali dei certificati di manutenzione annuale.

Sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti a esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C. Questo elemento non è richiesto nel caso di installazione di termocamini e stufe a pellet.

Ai fini dell'accesso agli incentivi sono richiesti il rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui all'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed il rispetto dei requisiti di cui alle successive lettere da a) a d) oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti. Nelle more della applicazione dell'articolo 290, comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006, si richiede comunque il rispetto dei requisiti di cui alle successive lettere da a) a d) oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti.

a) Per le caldaie a biomassa:

- i.** certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 303-5 classe 5. Nelle more della definitiva pubblicazione della norma UNI EN 303-5 ai fini dell'accesso agli incentivi è richiesta la certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità della caldaia a biomasse al rendimento termico utile previsto nel successivo punto ii. e alle emissioni in atmosfera di cui al successivo punto iii.;
- ii.** rendimento termico utile non inferiore a $87\% + \log(P_n)$ dove P_n è la potenza nominale dell'apparecchio;
- iii.** emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella Tabella 12, come certificate dal produttore;
- iv.** nel caso di alimentazione manuale vige l'obbligo di installazione di un sistema di accumulo termico, dimensionato secondo quanto previsto dalla EN 303-5. Per le caldaie ad alimentazione automatica l'accumulo termico deve essere non inferiore a 20 l/kW;
- v.** il pellet utilizzato deve essere certificato e conforme alla norma UNI EN 14961-2 classe A1 oppure A2. Per le caldaie alimentate a cippato è richiesta la conformità alla norma UNI EN 14961-4 classi A1, ovvero A2 o B. Per le caldaie alimentate a legna, utilizzo di legna conforme alla norma UNI EN 14961-5 classi A1 o A2 o B.

b) Per le stufe ed i termocamini a pellet:

- i.** conformità alla norma UNI EN 14785;
- ii.** rendimento termico utile maggiore dell'85%;
- iii.** emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella Tabella 12, come certificate dal produttore;
- iv.** il pellet utilizzato deve essere certificato e conforme alla norma UNI EN 14961-2 classe A1 oppure A2.

c) Per i termocamini a legna:

- i.** siano installati esclusivamente in sostituzione di camini aperti;
- ii.** conformità alla norma UNI EN 13229;
- iii.** rendimento termico utile maggiore dell'85%;
- iv.** emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella Tabella 12, come certificate dal produttore;
- v.** utilizzo di legna conforme alla norma EN 14961-5 classi A1 o A2 o B.

d) Per le stufe a legna:

- i.** conformità alla norma UNI EN 13240;
- ii.** rendimento termico utile maggiore dell'85%;
- iii.** emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella Tabella 12, come certificate dal produttore;
- iv.** utilizzo di legna conforme alla norma EN 14961-5 classi A1 o A2 o B.

1.3 Solare termico e solar cooling

Di seguito si riportano i requisiti di soglia per l'accesso agli incentivi relativi agli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c):

Per impianti solari termici e di solar cooling, l'accesso agli incentivi di cui al presente decreto è consentito se:

- a) i collettori solari presentano un'attestazione di conformità alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite dagli enti nazionali di normazione appartenenti al CEN Comitato Europeo di Normazione;
- b) i collettori solari impiegati hanno valori di rendimento termico superiori ai valori minimi calcolati secondo le seguenti formule:

$\eta_{min} = 0,7 - 7,5 \cdot T_m$ ($0,01 \leq T_m \leq 0,07$) nel caso di collettori piani

$\eta_{min} = 0,55 - 2,0 \cdot T_m$ ($0,01 \leq T_m \leq 0,07$) nel caso di collettori sottovuoto

- c) dove T_m è definita dalle norme UNI EN 12975-2 e UNI EN 12976-2 (“metodi di prova”) e la superficie di riferimento è la superficie dell’assorbitore ai sensi delle medesime norme.
- d) i collettori solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni;
- e) gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno due anni;
- f) l’installazione dell’impianto è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti;
- g) per il solare termico a concentrazione, in deroga a quanto previsto alla lettera c) e fino alla emanazione di norme tecniche UNI, la certificazione UNI è sostituita da un’approvazione tecnica da parte dell’ENEA.
- h) a decorrere da due anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo 28/2011, i pannelli siano dotati di certificazione solar keymark.
- i) sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti a esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.
- j) per i soli impianti di solar cooling, il rapporto tra i metri quadrati di superficie solare lorda e la potenza frigorifera è maggiore di 2. Per le macchine frigorifere DEC sono installati almeno 8 metri quadrati di collettori solari per ogni 1000 mc/ora di aria trattata.

2. Calcolo dell'incentivo

2.1 Pompe di calore elettriche

Per le pompe di calore elettriche, l'incentivo, espresso in euro per anno, è calcolato secondo la seguente Tabella 3:

Tabella 3: Incentivi per le pompe di calore elettriche suddivisi per zona climatica di installazione.

POMPE DI CALORE ELETTRICHE				
€anno	ZONA CLIMATICA			Anni di godimento
	A-B	C-D	E-F	
Da 1 a 5 kWt	134	221	284	2
Da 5,1 a 10 kWt	335	551	709	2
Da 10,1 a 16 kWt	580	956	1229	2
Da 16,1 a 21 kWt	848	1397	1796	2
Da 21,1 a 28 kWt	1116	1838	2363	2
Da 28,1 a 35 kWt	1428	2352	3024	2
Da 35,1 a 100 kWt	701	1155	1485	5
Da 100,1 a 170 kWt	1721	2835	3645	5
Da 170,1 a 250 kWt	2678	4410	5670	5
Da 250,1 a 330 kWt	3698	6090	7830	5
Da 330,1 a 410 kWt	4718	7770	9990	5
Da 410,1 a 500 kWt	5865	9660	12420	5

L'incentivo annuo di cui alla Tabella 3 è erogato in rate annuali per gli anni di godimento riportati nella tabella stessa.

L'incentivo di cui alla Tabella 3 è aumentato del 2,5% se il coefficiente di prestazione (COP) della pompa di calore installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, è maggiore di 4,2 e inferiore o uguale a 4,5.

L'incentivo di cui alla Tabella 3 è aumentato del 5% se il coefficiente di prestazione (COP) della pompa di calore installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, è maggiore di 4,5.

2.2 Pompe di calore a gas

Per le pompe di calore a gas, l'incentivo, espresso in euro per anno, è calcolato secondo la seguente Tabella 4:

Tabella 4: Incentivi per le pompe di calore a gas suddivisi per zona climatica di installazione.

POMPE DI CALORE A GAS				
€anno	ZONA CLIMATICA			Anni di godimento
	A-B	C-D	E-F	
Da 1 a 5 kWt	121	199	256	2
Da 5,1 a 10 kWt	302	497	639	2
Da 10,1 a 16 kWt	523	861	1107	2
Da 16,1 a 21 kWt	764	1259	1618	2
Da 21,1 a 28 kWt	1006	1656	2130	2
Da 28,1 a 35 kWt	1287	2120	2726	2
Da 35,1 a 100 kWt	632	1041	1339	5
Da 100,1 a 170 kWt	1552	2555	3286	5
Da 170,1 a 250 kWt	2414	3975	5111	5
Da 250,1 a 330 kWt	3333	5490	7058	5
Da 330,1 a 410 kWt	4252	7004	9005	5
Da 410,1 a 500 kWt	5287	8708	11195	5

L'incentivo annuo di cui alla Tabella 4 è erogato in rate annuali per gli anni di godimento riportati nella tabella stessa.

L'incentivo di cui alla Tabella 4 è aumentato del 2,5% se il coefficiente di prestazione (GUE) della pompa di calore installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, è maggiore di 1,45 e inferiore o uguale a 1,55.

L'incentivo di cui alla Tabella 4 è aumentato del 5% se il coefficiente di prestazione (GUE) della pompa di calore installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, è maggiore di 1,55.

2.3 Scaldacqua a pompa di calore

Per gli scaldacqua a pompa di calore l'incentivo è pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto. L'incentivo massimo erogabile è pari ad €400.

2.4 Generatori di calore alimentati da biomassa

Per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), l'incentivo è calcolato secondo le seguenti tabelle.

Caldaie a biomassa:

Tabella 5: Incentivi per le caldaie a biomassa suddivisi per zona climatica di installazione.

CALDAIE A BIOMASSA				
€anno	ZONA CLIMATICA			Anni di godimento
	A-B	C-D	E-F	
Da 1 a 5 kWt	102	168	216	2
Da 5,1 a 10 kWt	255	420	540	2
Da 10,1 a 16 kWt	442	728	936	2
Da 16,1 a 21 kWt	646	1064	1368	2
Da 21,1 a 28 kWt	850	1400	1800	2
Da 28,1 a 35 kWt	1088	1792	2304	2
Da 35,1 a 100 kWt	701	1155	1485	5
Da 100,1 a 170 kWt	1721	2835	3645	5
Da 170,1 a 250 kWt	2678	4410	5670	5
Da 250,1 a 330 kWt	3698	6090	7830	5
Da 330,1 a 410 kWt	4718	7770	9990	5
Da 410,1 a 500 kWt	5865	9660	12420	5

L'incentivo annuo di cui alla Tabella 5 è erogato in rate annuali per gli anni di godimento riportati nella tabella stessa.

L'incentivo di cui alla Tabella 5 può essere moltiplicato per un fattore premiante riferito alle emissioni di polveri distinto per tipologia installata come riportato nella Tabella 8 per le caldaie a legna e nella Tabella 9 per le caldaie a pellets.

Stufe a pellets, stufe a legna e termocamini:

Tabella 6: Incentivi per stufe a pellets, stufe a legna e termocamini suddivisi per zona climatica di installazione.

STUFE E TERMOCAMINI A BIOMASSA				
€anno	ZONA CLIMATICA			Anni di godimento
	A-B	C-D	E-F	
Da 1 a 5 kWt	77	126	162	2
Da 5,1 a 10 kWt	191	315	405	2
Da 10,1 a 16 kWt	332	546	702	2
Da 16,1 a 21 kWt	485	798	1026	2
Da 21,1 a 28 kWt	638	1050	1350	2
Da 28,1 a 35 kWt	816	1344	1728	2

L'incentivo annuo di cui alla Tabella 6 è erogato in rate annuali per gli anni di godimento riportati nella tabella stessa.

L'incentivo di cui alla Tabella 6 può essere moltiplicato per un fattore premiante riferito alle emissioni di polveri distinto per tipologia installata come riportato nella Tabella 10 per i termocamini e le stufe a legna e nella Tabella 11 per le stufe a pellets.

2.2 Solare termico e solar cooling

Per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), l'incentivo è calcolato secondo la seguente tabella:

Tabella 7: Incentivi per impianti solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling.

SOLARE TERMICO E SOLAR COOLING		
Superficie lorda installata	€anno	Anni di godimento
Da 1 a 5 mq	480	2
Da 5,1 a 11 mq	1440	2
Da 11,1 a 20 mq	2480	2
Da 20,1 a 28 mq	3840	2
Da 28,1 a 38 mq	5120	2
Da 38,1 a 50 mq	7040	2
Da 50,1 a 90 mq	4500	5
Da 90,1 a 150 mq	7200	5
Da 150,1 a 250 mq	12000	5
Da 250,1 a 400 mq	19500	5
Da 400,1 a 530 mq	27900	5
Da 530,1 a 700 mq	37500	5

L'incentivo annuo di cui alla Tabella 7 è erogato in rate annuali per gli anni di godimento riportati nella tabella stessa.

L'incentivo di cui alla Tabella 4 è aumentato del 50% per le installazioni di impianti di solar cooling.

Tabella 8 – Coefficiente moltiplicativo C_e applicabile alle caldaie a legna (escluso pellet) in relazione ai livelli di emissione di particolato primario.

Caldaie a legna (escluso il pellet)	
Particolato primario totale comprensivo della frazione condensabile (PPTC) (*) (mg/Nm ³ rif. al 13% O ₂)	C_e
30 < Emissioni ≤ 40	1
20 < Emissioni ≤ 30	1,2
Emissioni ≤ 20	1,5

(*) Valutato secondo quanto previsto nelle tabelle 12 e 13

Tabella 9 – Coefficiente moltiplicativo C_e applicabile alle caldaie a pellets in relazione ai livelli di emissione di particolato primario.

Caldaie a Pellets	
Particolato primario totale comprensivo della frazione condensabile (PPTC) (*) (mg/Nm ³ rif. al 13% O ₂)	C_e
20 < Emissioni ≤ 30	1
10 < Emissioni ≤ 20	1,2
Emissioni ≤ 10	1,5

(*) Valutato secondo quanto previsto nelle tabelle 12 e 13

Tabella 10 – Coefficiente moltiplicativo C_e applicabile a termocamini e stufe a legna in relazione ai livelli di emissione di particolato primario.

Stufe e termocamini a legna	
Particolato primario totale comprensivo della frazione condensabile (PPTC) (*) (mg/Nm ³ rif. al 13% O ₂)	C_e
60 < Emissioni ≤ 80	1
40 < Emissioni ≤ 60	1,2
Emissioni ≤ 40	1,5

(*) Valutato secondo quanto previsto nelle tabelle 12 e 13

Tabella 11 – Coefficiente moltiplicativo C_e applicabile a stufe e termocamini a pellet in relazione ai livelli di emissione di particolato primario.

Stufe e termocamini a Pellets	
Particolato primario totale comprensivo della frazione condensabile (PPTC) (*) (mg/Nm ³ rif. al 13% O ₂)	C_e
30 < Emissioni ≤ 40	1
20 < Emissioni ≤ 30	1,2
Emissioni ≤ 20	1,5

(*) Valutato secondo quanto previsto nella tabella 12 e nella tabella 13

Tabella 12 – Emissioni in atmosfera per gli impianti a biomassa misurate utilizzando le metodiche indicate nella Tabella 12.

	Particolato primario totale comprensivo della frazione condensabile (PPTC) (*) (mg/Nm ³ rif. 13% O ₂)	CO (g/Nm ³ rif. 13% O ₂)
Caldaia a biomassa solida (escluso il pellet)	40	0,30
Caldaia a pellets	30	0,25
Stufe e termocamini a legna	80	1,25
Stufe e termocamini a pellets	40	0,25

(*) E' consentito il calcolo delle emissioni di "particolato primario totale comprensivo della frazione condensabile" (PPTC) attraverso i dati emissivi relativi al "particolato primario solido" (PPS) e al "carbonio organico totale" (COT) applicando la seguente formula:

$$\text{PPTC (mg/Nm}^3\text{)} = \text{PPS (mg/Nm}^3\text{)} + 0,42 * \text{COT (mg/Nm}^3\text{)}$$

I dati emissivi devono essere riferiti al 13 % di O₂ residuo.

Tabella 13 – Metodi di misura per la determinazione delle emissioni in atmosfera.

	Particolato primario totale complessivo della frazione condensabile (PPTS)	Particolato primario filtrabile (PPT)	COT	CO
Caldaia a biomassa solida (escluso il pellets)	CEN/TS 15883 :2009 Allegato A2	UNI/EN 13284-1:2003	CEN/TS 15883:2009 Cap. 4	EN 303-5:2004
Caldaia a pellets	CEN/TS 15883 :2009 Allegato A2	UNI/EN 13284-1:2003	CEN/TS 15883:2009 Cap. 4	EN 303-5:2004
Stufe e termocamini a legna	CEN/TS 15883 :2009 Allegato A2	CEN/TS 15883:2009 Allegato A1	CEN/TS 15883:2009 Cap. 4	UNI/EN 13229:2006 UNI/EN 13240:2006
Stufe e termocamini a pellets	CEN/TS 15883 :2009 Allegato A2	CEN/TS 15883:2009 Allegato A1	CEN/TS 15883:2009 Cap. 4	UNI/EN 14785:2006

ALLEGATO III – Determinazione dell’incentivo per le diagnosi energetiche preliminari e certificazioni energetiche

I costi unitari massimi ammissibili e il valore massimo erogabile per l’esecuzione di diagnosi energetiche e certificazioni energetiche sono ricavabili dalla Tabella 1:

Tabella 1 – Costi unitari massimi ammissibili e valore massimo erogabile per diagnosi energetica ante intervento e certificazione energetica.

Destinazione d’uso	Superficie utile dell’immobile (m²)	Costo unitario massimo (€m²)	Valore massimo erogabile (€)
Edifici residenziali della classe E1 del DPR 26 agosto 1993, n. 412 esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme.	Da 800 a 1600	1,50	5.000,00
	Oltre 1600	1,00	
Edifici della classe E3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412 (Ospedali e case di cura)	Oltre 2500	3,00	15.000,00
Tutti gli altri edifici.	Da 100 a 2500	2,00	10.000,00
	Oltre 2500	1,50	